

REGOLAMENTO COMUNALE SUGLI INCENTIVI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA, L'IMPIEGO DI ENERGIE RINNOVABILI E LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

del 1° dicembre 2025

Il Consiglio comunale di Bissone

richiamati gli artt. 13 cpv. 1 lett. a), 42 cpv. 2 e 186 LOC;

visti:

- la Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) del 22 giugno 1979;
- la Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) e la relativa Ordinanza del 1° novembre 2017 (OEn);
- la Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;
- la Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994;
- il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER) del 29 aprile 2014;

risolve:

CAPITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e beneficiari

1. Il presente Regolamento definisce i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi comunali atti al finanziamento di misure realizzate sul territorio comunale di Bissone, volte a ridurre i consumi di energia ed a favorire l'impiego di energie rinnovabili e della mobilità sostenibile.
2. Di principio possono beneficiare degli incentivi le persone fisiche domiciliate nel Comune di Bissone ed i proprietari di abitazioni primarie o secondarie localizzate sul territorio giurisdizionale del Comune di Bissone, anche se quest'ultimi non hanno il loro domicilio nel Comune.
3. Gli incentivi per l'acquisto di apparecchi ed elettrodomestici ad alta efficienza energetica e quelli in favore di una mobilità efficiente e sostenibile sono destinati unicamente alle persone fisiche domiciliate nel Comune di Bissone.

Art. 2 Autorità competenti

1. Il Municipio è competente per l'applicazione del presente Regolamento, resta riservata la facoltà di delega all'amministrazione comunale. Esso emana le necessarie disposizioni esecutive e può avvalersi, se necessario, di enti e specialisti esterni.
2. Il Municipio definisce i dettagli delle tipologie d'intervento incentivate a livello comunale ed i rispettivi importi in via d'Ordinanza, entro i limiti di quanto stabilito nel presente Regolamento e tenendo in considerazione il credito stanziato nel preventivo comunale.
3. Il Municipio può pubblicare in forma anonima a scopo divulgativo i dati tecnici concernenti gli oggetti che hanno beneficiato degli incentivi previsti dal presente Regolamento.

Art. 3 Campi di applicazione e basi di calcolo degli incentivi

1. L'importo annuo complessivo per le misure d'incentivazione è fissato dal Consiglio comunale al momento dell'approvazione del messaggio municipale riguardante il preventivo. Entro tali limiti il Comune può riconoscere un sostegno finanziario per l'attuazione di misure nei seguenti ambiti:
 - a) conversione di impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con combustibili fossili;
 - b) installazione di impianti fotovoltaici;
 - c) installazione di batterie di accumulo abbinate ad impianti fotovoltaici;
 - d) installazione d'impianti solari termici;
 - e) acquisto di apparecchi ed elettrodomestici ad alta efficienza energetica;
 - f) incentivi in favore di una mobilità efficiente e sostenibile.

2. Seguendo l'ordine di cui al cpv. 1, viene definito tramite Ordinanza, l'importo concesso nel rispetto delle seguenti basi di calcolo:
 - a) l'importo concesso si situa tra il 30% e il 60% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale ritenuto un massimo di CHF 1'500;
 - b) l'importo concesso si situa tra il 30% e il 60% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale ritenuto un massimo di CHF 1'500;
 - c) l'importo concesso per impianto si situa tra un importo minimo di CHF 500 ed un massimo di CHF 2'000;
 - d) l'importo concesso si situa tra il 30% e il 60% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale ritenuto un massimo di CHF 1'500;
 - e) l'importo concesso si situa tra il 30% e il 60% del costo (IVA inclusa) dell'apparecchio o dell'elettrodomestico, ritenuto un importo massimo annuale di CHF 300 per economia domestica;
 - f) l'importo concesso si situa tra il 30% e il 100% del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali), ritenuto un massimo di CHF 600 per anno civile; il Municipio può prevedere percentuali e massimali differenziati per le seguenti categorie di utenti: persone con attività lucrativa (dipendenti e indipendenti); studenti e apprendisti; studenti fino a 25 anni fuori Cantone e beneficiari di rendite AVS/AI.
3. Il Municipio è autorizzato a recuperare i costi sostenuti per le misure d'incentivazione dal fondo contabile specifico, nel rispetto delle regole stabilite dal Regolamento cantonale del Fondo per le energie rinnovabili (RFER).

CAPITOLO II - Domanda

Art. 4 Procedura

1. La procedura per la domanda degli incentivi è definita in modo dettagliato nell'Ordinanza di applicazione.
2. A complemento delle informazioni ricevute, l'Autorità competente può richiedere in qualsiasi momento informazioni supplementari relative all'oggetto rispettivamente alla prestazione da incentivare. Il richiedente deve fornire gratuitamente all'Autorità competente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire l'importo del contributo, autorizzando nel contempo ad esaminare gli atti pertinenti. Tali obblighi sussistono anche dopo la concessione degli incentivi. Se il richiedente non fornisce sufficiente collaborazione nell'adempimento dei suoi obblighi d'informazione all'Autorità competente, la domanda può essere sospesa o respinta.
3. La priorità per l'analisi e l'evasione delle domande d'incentivo è determinata dalla data d'inoltro delle stesse. Fa stato la data di ricezione della domanda, completa di tutti i giustificativi. Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi necessari.

CAPITOLO III - Procedura e condizioni d'incentivazione

Art. 5 Condizioni d'incentivazione

1. Gli incentivi comunali in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili possono essere concessi soltanto se per le opere da incentivare è disponibile la rispettiva licenza edilizia cresciuta in giudicato o l'autorizzazione dell'Autorità preposta a seguito dell'annuncio dei lavori.
2. Il diritto agli incentivi decade se la domanda d'incentivo corredata da tutti i giustificativi non è stata inoltrata al Comune entro i termini definiti nell'Ordinanza di applicazione.
3. Eventuali sussidi di terzi devono essere apertamente dichiarati nella domanda di incentivo.
4. L'erogazione degli incentivi è vincolata alla disponibilità dei crediti stanziati dal Consiglio comunale in sede di approvazione del preventivo. Eventuali domande di incentivo che superano i crediti annuali stanziati vengono inserite in una lista d'attesa ed evase l'anno successivo, a condizione che sia disponibile un nuovo credito. In assenza di un nuovo credito queste non vengono prese in considerazione e respinte.

5. Gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli interventi, le prestazioni e le misure da incentivare sono eseguiti da persone fisiche o giuridiche aventi domicilio o sede in Svizzera.
6. Se il contributo fosse stato accordato sulla base d'informazioni errate, in violazione delle norme del presente Regolamento o di altre norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti, l'importo ricevuto dev'essere restituito al Comune. L'Autorità competente può sospendere ogni versamento ed ordinare la restituzione di quanto percepito. Resta riservata la procedura penale e l'addebito dei costi sostenuti.

CAPITOLO IV - Disposizioni finali

Art. 6
Diritto sussidiario

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano per analogia le disposizioni della Legge sui sussidi cantonali (22 giugno 1994) e delle relative norme di applicazione.

Art. 7
Rimedi di diritto

1. Nel caso di delega decisionale all'amministrazione comunale, contro le decisioni di quest'ultima sarà data facoltà di reclamo al Municipio entro 10 giorni dalla notifica della decisione, nei modi stabiliti dalla specifica Ordinanza Municipale in materia di deleghe amministrative.
2. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini previsti dalla Legge organica comunale e dalla Legge sulla procedura amministrativa.

Art. 8
Disposizioni amministrative

1. Il richiedente autorizza la digitalizzazione dei formulari e di tutta la documentazione inviata e riconosce nella sua versione digitale la medesima forza probante esplicita dalla copia cartacea sottoscritta di proprio pugno.
2. Il richiedente che sceglie di utilizzare, se prevista, la procedura elettronica di invio della documentazione deve allegare alla domanda la scansione del proprio documento di legittimazione valido (carta d'identità o passaporto) e riconosce nella versione digitale la medesima forza probante esplicita dalla copia cartacea sottoscritta di proprio pugno.
3. Con l'inoltro del formulario il richiedente esprime il consenso al trattamento e archiviazione dei suoi dati personali conformemente alle disposizioni in materia di protezione dei dati.

Art. 9
Diritto di compensazione

L'Autorità competente può trattenere parzialmente o totalmente gli incentivi concessi a compensazione delle imposte o delle tasse comunali, qualora i beneficiari fossero in mora con il pagamento delle stesse.

Art. 10
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

Per il Consiglio comunale:

La Presidente:

Nadine Medolago

Il Segretario:

Ivan Monaco

Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 1° dicembre 2025.

Esposto all'albo nel periodo compreso tra il 2 dicembre 2025 e il 30 gennaio 2026.

Ratificato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 8646 del 3 marzo 2026.